



UNIONE TERRE DEL TARTUFO

Grazzano Badoglio - Moncalvo - Odalengo Piccolo - Penango

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

Approvato con Delibera Consiglio Unione n. 6 in data 07/05/2020

Indice:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 2 - Soggetti responsabili delle entrate dell'Unione	pag. 3
Articolo 3 - Rapporti gli utenti	pag. 3
Articolo 4 - Gestione delle entrate	pag. 3
Articolo 5 - Modalità di versamento	pag. 4
Articolo 6 – Attività di accertamento e riscossione coattiva	pag. 5
Articolo 7 - Autotutela	pag. 6
Articolo 8 – Dilazioni di pagamento	pag. 7
Articolo 9 – Rimborsi	pag. 9
Articolo 10 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate	pag. 10
Articolo 11 – Limite di esenzione dei versamenti e importi minimi	pag. 10
Articolo 12 – Norme di rinvio	pag. 10
Articolo 13 – Entrata in vigore	pag. 10

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina delle entrate patrimoniali dell'Unione Terre del Tartufo, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 che ha dettato l'ambito e le regole in cui si circoscrive la potestà regolamentare in materia di entrate da parte di Comuni e Province e che, per analogia, può essere considerato il principale riferimento per la regolamentazione delle entrate da parte di un'unione di comuni, e nel particolare dell'Unione dei Comuni "Terre del Tartufo".
2. Il presente Regolamento disciplina le entrate patrimoniali dell'Unione attinenti ai servizi trasferiti in capo all'Unione stessa.
3. Il Regolamento indica le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate ed individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'Unione.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività dell'Unione in ossequio al rispetto di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale.

Articolo 2 - Soggetti responsabili delle entrate dell'Unione

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate patrimoniali dell'Unione i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo dei versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico degli utenti. Agli stessi competono anche le attività di accertamento di cui al successivo art. 6.

Articolo 3 - Rapporti gli utenti

1. I rapporti con gli utenti devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, i diritti e i costi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico agli utenti.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle singole entrate dell'Unione.

Articolo 4 - Gestione delle entrate

1. Le attività di riscossione ordinaria, di verifica, di sollecito e di accertamento sono effettuate direttamente dall'Unione.

2. I responsabili dell'entrata effettuano le attività di verifica e di accertamento e contestano, inizialmente, il mancato pagamento delle somme dovute per crediti relativi alle entrate dell'Unione, mediante una richiesta di adempimento regolarmente notificata all'utente ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato.
3. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
4. In caso di mancato pagamento del credito entro i termini indicati nella richiesta di cui al precedente comma 2, il responsabile dell'entrata procederà al recupero della somma notificando un atto di accertamento esecutivo, secondo quanto indicato nel successivo art. 6 del presente Regolamento.
5. L'attività relativa alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'Unione, in base ai principi di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, oltre che in funzione delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali dell'Unione, è affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia SpA) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 01/12/2016 n. 225, il quale eserciterà le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 792, Legge 160/2019 e dal DPR 602/1973.

Articolo 5 - Modalità di versamento

1. Le somme riscosse per le entrate dell'Unione, sia in caso di versamento ordinario, sia in caso di versamento a seguito di accertamento, affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente.
2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
 - a) versamenti presso gli sportelli bancari o bonifici bancari a favore della tesoreria dell'Unione;
 - b) piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).
3. Le modalità di pagamento di cui al precedente comma devono essere coordinate con le disposizioni normative vigenti in materia di pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.

Articolo 6 – Attività di accertamento e riscossione coattiva

1. Il presente articolo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti dell'Unione successive alle procedure di riscossione ordinaria, con particolare riguardo agli atti finalizzati al recupero del credito emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto di quanto disposto dai commi da 792 a 804, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. Gli accertamenti esecutivi patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020 sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 792, lett. a), della Legge 160 del 27/12/2019 e devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. La misura annua degli interessi applicati sugli avvisi di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
6. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7. Decorsi trenta giorni dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato nell'avviso di accertamento esecutivo.
8. Con riferimento all'atto di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
9. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
10. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata per l'Unione Terre del Tartufo è al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione

Sicilia SpA), al quale è stata affidata l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, come indicato al precedente art. 4, comma 5.

11. Ai sensi del comma 792, art. 1, lettera i) della Legge n. 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, escluso le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, richieste con gli atti di accertamento esecutivo, a partire dal primo giorno successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, e fino alla data dell'adempimento, si applicano gli interessi di mora previsti per la riscossione mediante Agenzia delle Entrate Riscossione, nella misura indicata dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.
12. All'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i..
13. In considerazione delle attività di verifica e istruttorie, non si procede all'emissione di avvisi di accertamento in caso di importi inferiori ad euro dieci.
14. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 5,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
15. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo, comprensivo degli interessi e delle eventuali sanzioni, sia inferiore ad euro dodici.
16. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli accertamenti patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020 relativi ad annualità di recupero precedenti.
Per le entrate non incluse nella nuova disciplina sull'accertamento esecutivo e la riscossione coattiva di cui al comma 792, art. 1, Legge 160/2019, rimangono valide le specifiche disposizioni di legge in materia.

Articolo 7 – Autotutela

1. Il responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti;

- f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
 - h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:
 - a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - c) vi è pendenza di giudizio;
 - d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
 6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Unione per motivi di ordine sostanziale.
 7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
 8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 8 - Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il responsabile dell'entrata patrimoniale, su specifica domanda dell'interessato, da presentarsi prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione delle somme da riscuotere, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà economica, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà economica la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
 - b) l'importo minimo per accedere alla dilazione è pari a:
 - 50,00 euro;
 - c) la durata massima della rateizzazione è di dodici mesi, con possibilità per il responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazione più prolungato, comunque proporzionato all'importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a ventiquattro mesi. La concessione di un periodo di dilazione superiore a 12 mesi deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della dilazione. In presenza di debiti di importo superiore ad euro 6.000,01 la rateizzazione potrà essere accordata fino a trentasei rate.
 - d) la dilazione non viene accordata in presenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. Ai fini della concessione della rateizzazione, la domanda dell'interessato deve essere

supportata da elementi descrittivi la temporanea situazione di difficoltà economica. Lo stato temporaneo di difficoltà può essere collegato anche a un blocco di liquidità come accade in caso di blocco dei conti dovuta a una successione o alla perdita di un socio. In caso di comprovata e grave difficoltà economica, non correlata a particolari situazioni temporanee, tale da rappresentare un fondato pericolo per la riscossione, non viene concessa la dilazione e si procede secondo quanto indicato all'art. 6, c. 9.

3. Per debiti di importo non superiore a 20.000,00 euro la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà e le condizioni lavorative del debitore e dei componenti del nucleo familiare. In caso di importi superiori a 20.000,00 euro, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione.
4. Il responsabile dell'entrata deve fondare la sua decisione in merito alla concessione della rateizzazione sulla valutazione di quanto indicato nella richiesta dell'interessato e, all'occorrenza, anche su una valutazione complessiva dello stato patrimoniale e reddituale conoscibile dalle banche dati a sua disposizione. Qualora ritenuto necessario ai fini della valutazione, il responsabile dell'entrata può richiedere al debitore l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. Il responsabile dell'entrata stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al precedente c. 1, lett. c) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
6. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, maggiorato di due punti percentuale.
7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
8. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di rateizzazione con la precisa indicazione delle rate e dei relativi importi.
9. Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000,00 euro, il responsabile dell'entrata patrimoniale può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, qualora il piano originario ne prevedesse meno di venticinque, oppure dodici

rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 14. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

11. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al precedente comma 1, lett. c).
12. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (ad esempio blocco del conto corrente per successione).
13. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata che deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. Su richiesta del debitore, il responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 lett. c), può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
14. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
15. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.Lgs. 46/99 e nell'art. 19 del D.P.R. 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A., deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Articolo 9 – Rimborsi

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge e, qualora non previsto, entro il termine in cui opera la prescrizione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il responsabile dell'entrata, entro i centoventi giorni successivi, procede all'esame della richiesta di rimborso e trasmette all'utente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi. Nel caso in cui l'istruttoria debba prolungarsi oltre il suddetto termine, viene inviata comunque all'utente una comunicazione interlocutoria in cui vengono messe in evidenza le motivazioni del protrarsi delle verifiche ed il presunto termine entro il quale verrà fornita risposta definitiva.

Articolo 10 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso delle entrate, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 - Limite di esenzione dei versamenti e importi minimi

1. Per le entrate dell'Unione non viene determinato alcun limite minimo per la riscossione delle medesime. E' tuttavia nella facoltà del responsabile dell'entrata fissare eventuali minimi qualora risulti essere antieconomica l'esazione di importi di modica entità e quindi il costo risulti eccessivo rispetto all'incasso.
2. In considerazione delle attività di verifica e istruttorie, non si procede all'emissione di avvisi di accertamento in caso di importi inferiori ad euro 12,00.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni entrata e per ciascun anno, il cui importo sia inferiore a euro 12,00.
4. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 5,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
5. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo, comprensivo degli interessi e delle eventuali sanzioni, sia inferiore ad euro 15,00.

Articolo 12 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.